



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 15 febbraio 2017

Prot.575/GG/ag

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: Ricostruzione post-sisma. Dichiarazione regolarità formativa.

Come noto, l'art. 34 comma 1 del DL 189/2016 convertito con modificazioni dalla L 229/2016 prevede l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti con iscrizione obbligatoria per tutti i tecnici che intendono occuparsi di ricostruzione; mentre il comma 2 prevede che i proprietari conferiscano incarichi per la ricostruzione solo ai tecnici iscritti all'elenco speciale dei professionisti.

Il Commissario Straordinario con l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 disciplina gli aspetti del conferimento di incarichi tecnici legati alla ricostruzione ed in particolare i criteri di iscrizione all'elenco speciale, l'istituzione dell'Osservatorio e lo schema di contratto-tipo, che derivano da un protocollo d'intesa sottoscritto tra la Rete delle professioni tecniche e il Commissario stesso.

Nello specifico, l'iscrizione all'elenco speciale dei professionisti sarà consentita solo ai tecnici che:

- a) siano iscritti all'albo professionale e non abbiano sanzioni disciplinari;
- b) non abbiano riportato condanne penali e/o provvedimenti restrittivi per reati contro la pubblica amministrazione;
- c) siano in regola con la contribuzione obbligatoria;
- d) rispettino gli obblighi deontologici e siano in regola con gli obblighi formativi;
- e) posseggano adeguata affidabilità professionale comprovata da apposito curriculum vitae contenente anche le risorse strumentali impiegabili per lo svolgimento dell'attività;
- f) abbiano sottoscritto idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'attività professionale.

Per ciò che concerne la dichiarazione di regolarità formativa di cui al requisito d) bisogna far riferimento al Regolamento per la formazione continua in vigore fino al 31 dicembre 2016 secondo cui, a norma dell'art. 8 comma 1 *“Il perito industriale deve garantire un impegno formativo all'interno dell'arco temporale, stabilito in 5 anni, tale da acquisire complessivamente 120 C.F.P., con un minimo di 15/anno”*.

Pertanto, ai fini della certificazione della regolarità degli obblighi formativi, il Collegio provinciale deve considerare 15 C.F.P. annui fino alla data del 31 dicembre 2016. Ovviamente il medesimo criterio dovrà essere utilizzato per analoghe richieste derivanti da altre disposizioni.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)

Andare Oltre

